TRIBUNALE DI SALERNO

SEZIONE LAVORO

IL GIUDICE

sciolta la riserva (proc. n. 1835/10 R.G.: Di Nunno Paola c/ Regione Campania);

PREMESSO

Con ricorso di urgenza depositato in data 2/3/10, parte ricorrente, premesso di avere lavorato per la ASL con contratto a tempo determinato; che l'art. 81 legge regionale n. 1 del 30/1/08 disponeva la trasformazione dei contratti a termine in rapporti di lavoro a tempo indeterminato per il personale precario già in servizio presso la ASL, con istituzione di appositi elenchi regionali; di avere avanzato domanda di inserimento in detti elenchi, rigettata dalla Regione; adiva il Giudice del lavoro, deducendo l'illegittimità del diniego, e chiedeva in via cautelare di ordinare alla convenuta l'inserimento di esso ricorrente nel predetto elenco regionale, sussistendo il pericolo del danno grave ed irreparabile derivante dalla esclusione dagli elenchi.

Nel costituirsi in giudizio la Regione assumeva l'infondatezza della pretesa e ne chiedeva il rigetto.

All'udienza i difensori illustravano le rispettive deduzioni, e il Giudice si riservava.

OSSERVA

Preliminarmente va confermata la legittimazione passiva della Regione, in quanto secondo le disposizioni di legge è la Regione l'unico ente cui compete la formazione e la gestione degli elenchi oggetto di causa ed altresì il soggetto deputato a provvedere sulle domande di inserimento avanzate dagli aspiranti.

In effetti, l'atto impugnato in questa sede è proprio il diniego adottato dalla Regione in esito alla domanda proposta da parte attrice.

La singola ASL presso la quale il ricorrente ha lavorato ovvero lavora, invece, può attingere dai citati elenchi (che hanno validità quinquennale) se e quando dovesse decidere di assumere lavoratori aventi le qualifiche professionali ivi previste, ma non ha alcun potere decisionale nel procedimento di formazione degli elenchi stessi.

Ciò posto, nel merito il ricorso è fondato.

L'art. 81 legge regionale n. 1 del 30/1/08 ha stabilito che destinatari della cd. stabilizzazione sono "coloro che alla data del 31 dicembre 2006 risultano aver prestato servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, con contratti

di lavoro a tempo determinato, o coloro che conseguono tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 o coloro che sono stati in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge ... purchè assunti mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge".

Nel caso di specie, contrariamente a quanto ritenuto dalla Regione, parte ricorrente possiede i predetti requisiti.

La norma infatti fa riferimento, con formula ampia e omnicomprensiva, al servizio prestato dal lavoratore, "anche in modo non continuativo", senza operare distinzioni circa i motivi posti a base dell'assunzione (esigenze temporanee della ASL, collegamenti a progetti di sorta, o altro) e senza discriminare gli aspiranti sulla base della originaria durata del contratto (con conseguente possibilità di computare anche le eventuali proroghe), onde non appare autorizzata un'interpretazione restrittiva volta ad escludere dalla stabilizzazione talune tipologie di contratto oppure taluni tipi di rapporti a termine o alcuni periodi di servizio.

In effetti, malgrado il contratto di alcuni lavoratori richiami un rapporto di "collaborazione professionale",

costituisce tuttavia circostanza pacifica che in realtà la concreta attuazione della prestazione sia avvenuta con le modalità tipiche del lavoro subordinato a termine (quali ad esempio l'osservanza delle disposizioni del CCNL di categoria e la soggezione al potere direttivo e di controllo della ASL); modalità del resto espressamente previste ed invocate nei contratti medesimi per la disciplina dei diritti e dei doveri delle parti contraenti.

Né il dettato normativo consente di frazionare i singoli contratti o periodi di lavoro ai fini del calcolo del requisito del triennio, ed anzi esplicitamente ammette e dispone il cumulo dei vari contratti e dei periodi lavorati, onde agevolare il più possibile il raggiungimento di tale presupposto.

La legge, del resto, fa espressamente salvi i diritti sia di coloro che alla data del 31 dicembre 2006 abbiano già prestato servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, con contratti di lavoro a tempo determinato, sia di coloro che riescano a conseguire il triennio "in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006" , come la ricorrente.

Risulta infine sussistente il "periculum in mora", atteso che l'iscrizione negli elenchi oggetto di causa costituisce titolo per la futura eventuale assunzione presso la ASL, e

tenuto conto che l'iscrizione ha durata quinquennale, con conseguente possibilità di effettiva lesione del diritto di parte ricorrente nelle more del giudizio ordinario.

Le spese sono compensate, per la novità della questione, che attiene comunque a profili di diritto.

PQM

- dispone l'inserimento di parte ricorrente nell'elenco di cui all'art. 81 legge regionale n. 1/08;
- compensa le spese.

Salerno, 7/4/10.

Il Giudice

Dr.ssa Lia Di Benedetto

TRIBUNALE DI SALERNO
Sezione Lavoro
Depositato in Cancelleria
Oggi - 8 APR. 2010
Il Cancelliere
Francesco Paolo Monaco

Copia conforme all'originale
Salerno, lì 08.04.10
IL CANCELLIERE
Francesco Paolo Monaco